



Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

A.C. 2236

Dossier n° 158 - Schede di lettura
6 maggio 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2236
Titolo:	Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	75
Date:	
presentazione:	27 marzo 2014
assegnazione:	24 aprile 2014
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V Bilancio, VI Finanze, X Attività Produttive, XII Affari Sociali, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Il provvedimento reca la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, raccolta prevalentemente in tre provvedimenti: la [legge 20 febbraio 2006, n.82](#), il [decreto legislativo 8 aprile 2010, n.61](#) ed il [decreto legislativo 10 agosto 2000, n.260](#).

In molti casi si tratta di una sistemazione della normativa attraverso la redistribuzione della stessa tra i diversi Titoli nei quali è articolato il provvedimento.

In altri casi viene modificata la normativa di riferimento in modo da aggiornarla con le novità da ultimo introdotte, con particolar riferimento al regolamento (UE) n.1308/2013.

In altri casi ancora vengono introdotte talune sostanziali novità, delle quali si darà sinteticamente conto.

Il **Titolo I** è dedicato alla **“Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Ambito di applicazione ed ambiti territoriali”**.

La normativa di riferimento è al riguardo il **D.L.gs n.61/2010**, recante, appunto la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Viene confermata la duplicità di tutela di cui possono fregiarsi i vini di qualità, confermando la vigenza delle norme nazionali di tutela della denominazione di origine (**DO**) e dell'indicazione geografica (**IG**), delle denominazioni di origine controllata (**DOC**) e di origine controllata e garantita (**DOCG**) nonché ad indicazione geografica protetta (**IGT**), tipiche del sistema italiano, alle quali nel tempo si sono affiancate le norme europee sulle sistemi di classificazione dei vini a denominazione di origine protetta (**DOP**) e a indicazione geografica protetta (**IGP**).

Al riguardo viene confermata la possibilità di **coesistenza** di più DO e IG nel medesimo territorio, di utilizzo di alcune menzioni, in particolare «classico» e «riserva», e di uso dei nomi di **unità geografiche aggiuntive**.

Il **Titolo II** è intitolato allo **«schedario vitivinicolo»**, il quale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è chiamato a contenere tutte le informazioni necessarie sul **potenziale produttivo viticolo**, attraverso un *data base* contenente i dati aggiornati tramite il fascicolo aziendale.

Il **Titolo III** reca le norme sulla **produzione dei mosti, dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione**, contenute prevalentemente nella [legge 20 febbraio 2006, n. 82](#).

Le principali novità hanno riguardo:

- all'introduzione di nuova definizione di stabilimento enologico o cantina, che include anche i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli;
- all'esenzione dalla presentazione della planimetria da parte dei titolari di cantine di capacità complessiva inferiore ai 100 ettolitri;
- alla definizione delle date che caratterizzano il periodo di vendemmia (1 agosto-31 dicembre), in modo

da evitare che occorra attendere di volta in volta la delibera regionale;

- alla introduzione, previa comunicazione agli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, della facoltà di utilizzazione, per la preparazione di vini spumanti, di alcune sostanze vietate, quali il saccarosio.

Viene, poi, prevista una **deroga per la detenzione di sostanze vietate**, quali alcol, zuccheri, sciroppi, presso strutture ricettive, di ristorazione e dei laboratori di produzione di prodotti alimentari annessi alle cantine, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle loro attività.

Il **Titolo IV** reca norme per la **produzione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica**.

Si prevede la facoltà per i vini DOP ed IGP di poter apporre in etichetta la denominazione di qualità anche nelle more del procedimento di definizione della domanda di protezione gestito dalla Commissione europea (per la ricostruzione della normativa europea si veda infra).

Il **Titolo V** reca le norme per la **produzione degli aceti**, attualmente contenute nella [legge n. 82 del 2006](#) originaria.

Il **Titolo VI**, sulla **commercializzazione ed etichettatura**, reca gli aggiornamenti necessari in relazione alle modifiche intervenute in sede europea; con particolare riguardo ai contenitori, vengono esplicitate le deroghe rispetto alle categorie dei prodotti vinicoli che possono utilizzare la chiusura con tappo «a fungo».

Il **Titolo VII**, sui **controlli**, si prefigge l'obiettivo di riordinare il sistema attraverso un'**opera di semplificazione**.

Al **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali** è attribuito il **coordinamento** delle amministrazioni coinvolte mentre vengono individuati due strumenti il «**Piano annuale dei controlli**» e il «**Registro unico dei controlli**» per le aziende del settore vitivinicolo. E' previsto che le modifiche agli elenchi degli ispettori e dei membri del comitato di certificazione non siano più in grado di determinare la decadenza delle autorizzazioni delle strutture di controllo mentre i produttori di DOP e IGP possono considerarsi automaticamente iscritti al sistema di controllo. I piani di controllo sono differenziati a seconda se interessano vini DOCG, DOC e IGT.

Il **Titolo VIII** definisce il **sistema sanzionatorio**, dando la possibilità all'operatore economico di chiedere una risoluzione preventiva delle irregolarità attraverso il **ravvedimento operoso** mentre viene confermato l'istituto della **diffida per le infrazioni minori**. In merito alle fattispecie sanzionatorie, vengono riportati i precetti contenuti nel [decreto legislativo n. 507 del 1999](#) e nella [legge n. 689 del 1981](#).

Il **Titolo IX**, infine, contiene le sanzioni per la violazione delle norme sulla **produzione e sulla commercializzazione degli aceti**.

Relazioni allegate o richieste

Il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, è corredato della relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

Il provvedimento interviene su norme di rango primario, [legge n. 82 del 2006](#) e decreti legislativi n.260/2000 e n. 61/2010, per modificare i quali, è necessario l'intervento con legge o con atto normativo primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Con le sentenze n. 333 del 1995 e n. 171 del 1971, la Corte costituzionale ha precisato che «la tutela della denominazione di origine dei vini non può essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale», in considerazione appunto della «complessità degli interessi connessi alla produzione e distribuzione di vini pregiati, tali da indurre ad escludere che la materia sia completamente ricompresa in quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale». Dopo la riforma del [Titolo V della parte seconda della Costituzione](#), la disciplina dei segni distintivi è stata ricondotta anche alla «tutela della concorrenza» (sentenza n. 175 del 2005, in riferimento al marchio «made in Italy»), materia di competenza esclusiva dello Stato. Con la sentenza n.368 del 2008 la Corte costituzionale ha confermato tale interpretazione nella parte relativa alla tutela delle denominazioni d'origine.

Compatibilità comunitaria

La disciplina dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo: il nuovo Regolamento (UE) 1308/2013.

La normativa generale della organizzazione comune del mercato del vino è inserita nella generale disciplina dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (cd. OCM Unica), di cui al nuovo regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il quale sostituisce il precedente regolamento n. 1234/2007, delegando la Commissione all'adozione di una serie di regole applicative.

Per quanto specificamente concerne i **prodotti vitivinicoli** e i profili in questa sede più propriamente attinenti, si osserva che il nuovo regolamento UE mantiene l'impianto sostanziale della normativa precedente, tranne che per taluni limitati, ma non di meno rilevanti, aspetti che hanno riferimento:

- alla **gestione degli impianti viticoli**, il nuovo regolamento si prefigge lo scopo di **superare il divieto di impianto di nuovi vigneti**, in ragione del conseguimento - si afferma in premessa allo stesso provvedimento - degli obiettivi principali della riforma del 2008 dell'OCM vino, dati dalla riduzione dell'eccedenza strutturale nella produzione vinicola e dal progressivo miglioramento della competitività del settore. Il nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, contenuto nella Parte II, Titolo I, Capo III del Regolamento, che trova applicazione dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2030 (articolo 61), prevede dunque che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno **autorizzazioni per nuovi impianti** in misura pari all'1% della superficie vitata totale nel loro territorio. Viene comunque consentito di applicare percentuali inferiori o di limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini DOP, alla produzione di vini IGP, oppure per zone senza un'indicazione geografica, con comunicazione motivata da notificarsi alla Commissione (articoli 62-63);
- all'obbligo per gli Stati membri che attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli sopra descritto, a decorrere al 1° gennaio 2016, di **tenere lo schedario viticolo** contenente le **informazioni aggiornate sul potenziale produttivo**. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1° marzo di ogni anno, gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti sono tenuti a presentare alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. *(Tali previsioni sono riprese nell'articolo 12, commi 1-3, della proposta di legge in esame)*
- all'introduzione della specifica, quanto alle definizioni di denominazioni di origine (DO) e di indicazione geografica (IG) che la **produzione del prodotto** in una data zona geografica comprende tutte le operazioni eseguite dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione e che **le uve** del prodotto con DO **devono provenire esclusivamente dalla zona geografica** relativa. Per ciò che concerne l'indicazione geografica, rimane invece consentito che una percentuale d'uva **massimo del 15%** possa provenire da fuori della zona delimitata, specificandosi che tale percentuale deve provenire **dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata**;
- alla soppressione della previsione, relativamente alla procedura nazionale preliminare per l'ottenimento della protezione, che consentiva allo Stato membro - in cui non vigeva alcuna normativa nazionale sulla protezione delle DO e IG - **di concedere una protezione a livello nazionale** alla denominazione a **titolo esclusivamente transitorio** e con effetto dalla data in cui la domanda è presentata alla Commissione sino alla data di adozione della decisione di registrazione o di rigetto in sede europea; *Alla luce di quanto sopra, sembra opportuno valutare la rispondenza alla nuova normativa europea della previsione, contenuta nell'articolo 27, (rubricato "Protezione dell'Unione europea. Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche"), il quale consente, al comma 3, che a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, nonché della domanda di conversione da una DOP a una IGP, i vini della relativa DO o IG possono essere etichettati in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Regione. Una norma analoga è peraltro contenuta nell'articolo 31, comma 2, della proposta di legge relativamente alla modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP;*

Il nuovo regolamento conferma inoltre la previsione per la quale le **DOP e le IGP** possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione, e **devono essere protette contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto, usurpazione, imitazione o evocazione** tale da indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto (articolo 103 che corrisponde al precedente articolo 118-*quaterdecies* del vecchio Reg.). *Si osserva al riguardo che l'articolo 53 della proposta di legge potrebbe operare un richiamo all'articolo 103 del regolamento UE n. 1308, di cui in sostanza costituisce misura attuativa.*

Si conferma la disciplina della **cancellazione**, ora prevista nell'articolo 106 del nuovo Regolamento UE, secondo la quale la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una DO o IG non più rispondenti al rispettivo disciplinare. *(Tale normativa è richiamata nell'articolo 29 della proposta di legge in esame).*

Per ciò che concerne l'**etichettatura** e la **presentazione nel settore vitivinicolo**, contenuta negli articoli da 117 a 123 del Regolamento 1308/2013, si osserva che la nuova disciplina richiama ora l'applicazione, salvo che sia altrimenti disposto, delle norme di cui al Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. *Tale corpus normativo costituisce dunque il riferimento al quale fa richiamo l'articolo 52, comma 1, della proposta di legge in esame. Sarebbe opportuno al riguardo che tale comma esplicitasse il richiamo agli articoli in questione del regolamento n. 1308/2013.*

La disciplina dei **controlli** connessi alle **denominazioni di origine**, alle **indicazioni geografiche** e alle **menzioni tradizionali** protette è contenuta nell'articolo 90 del Reg. n. 1306/2013, il quale impone agli Stati

membri di adottare le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e di designare l'autorità competente incaricata di effettuare i relativi controlli circa l'adempimento degli obblighi prescritti in materia, sulla base degli stessi criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004, per i controlli in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (tale previsione è conforme a quanto già previsto nel Re. 1234/2007, all'articolo 118-*sexdecies*). La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino è effettuata dalla competente autorità, o da uno o più organismi di controllo a ciò preposti ai sensi del predetto regolamento (CE) n. 882/2004. Alla Commissione è rimessa l'adozione di norme esecutive della disciplina in esame, ed in particolare le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette. *Si osserva al riguardo che l'articolo 55 della proposta di legge in esame dovrebbe richiamare la normativa contenuta nell'articolo 90 del Regolamento n. 1306/2013.*

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 29 settembre 2011 la Commissione europea ha inviato una lettera di **messa in mora (procedura di infrazione 2011/2132)** in cui contesta all'Italia la **violazione della competenza esclusiva dell'Unione europea in materia di accordi internazionali, per aver approvato numerose risoluzioni in seno all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).**

In particolare, l'Italia avrebbe violato l'articolo 3, paragrafo 2 ("L'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata") nonché l'articolo 2, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'UE ("Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione").

Sulla base di tali disposizioni, nel caso in cui gli Stati membri dell'UE siano chiamati ad esprimere una posizione nell'ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell'Unione europea, essi non hanno la facoltà di agire autonomamente e liberamente ma devono attenersi a quanto disposto in proposito dalle istituzioni europee. E' il caso di alcune delle risoluzioni adottate in seno all'OIV che, sulla base del diritto comunitario, sono immediatamente incorporate nell'ordinamento interno dell'UE.

L'Italia sarebbe venuta meno a tali obblighi in data 24 giugno 2011, avendo aderito a 25 risoluzioni, in assenza di una deliberazione in tale senso del Consiglio dell'UE.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Con riferimento all'articolo 22, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla **produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici**, che abroga il regolamento CE n. 834/2007(COM(2014)180), al Capo III, "Norme di produzione", all'**art.14**, reca norme specifiche per il vino.

Si prevede, in particolare, che gli operatori del settore vinicolo si conformino alle norme di produzione specifiche di cui all'allegato II, parte V, della proposta stessa.

Il **comma 2** del medesimo articolo, al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e la conformità al regolamento per quanto concerne la produzione di lievito biologico e l'adeguamento agli sviluppi tecnici, prevede altresì che alla Commissione sia conferito il potere di adottare **atti delegati** che modificano o integrano le norme specifiche di produzione per il lievito con riguardo alla trasformazione e ai substrati utilizzati.

Iter presso le istituzioni europee

La proposta è stata illustrata dal **Commissario europeo Ciolos** il **24 marzo 2014**, durante il **Consiglio agricoltura e pesca** convocato per quella data.

Esame presso il Senato

La Commissione Agricoltura del Senato ha avviato l'esame della proposta di regolamento **COM(2014)180** in data **14 aprile 2014**.

La relatrice, senatrice Gatti (PD), ha svolto la relazione illustrativa e la Commissione ha convenuto di svolgere le audizioni degli organismi rappresentativi coinvolti nelle produzioni biologiche in Italia.

Con riferimento all'art. 37, si segnala la proposta di regolamento relativo ad **azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi** [COM\(2013\)812](#), presentata dalla Commissione europea il **21 novembre 2013**.

In generale, la proposta prevede che tali politiche di promozione beneficino per i prossimi 7 anni di un

finanziamento di 883 milioni di euro e il finanziamento da parte dell'Unione passerà progressivamente da 61,5 milioni di euro del 2014-2015 a 200 milioni del 2019-2020. La novità è rappresentata dall'**alta percentuale di cofinanziamento europeo** accordato ai programmi e dal fatto che **lo Stato membro non dovrà intervenire con fondi nazionali**.

Riguardo al vino, nella proposta della Commissione si sottolinea che, poiché l'attività di informazione e promozione dei vini dell'Unione è una delle misure faro dei programmi di aiuto nel settore vitivinicolo previsti dalla PAC, occorre limitare l'ammissibilità del vino alle azioni di informazione e di promozione previste dal regolamento **esclusivamente al caso in cui il vino sia associato a un altro prodotto agricolo o alimentare** (ad esempio, vino e formaggio). Inoltre, sul mercato interno, i programmi relativi al vino saranno **limitati a informare i consumatori dei sistemi europei di qualità relativi alle indicazioni geografiche**, in linea con la strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri a ridurre i danni alcol-correlati (COM(2006)625).

Iter presso le istituzioni europee

Il **15 aprile 2014** la proposta è stata **approvata dal Parlamento europeo** in prima lettura, **con emendamenti** concordati con il Consiglio (*il testo approvato non è stato ancora reso disponibile*).

Per quanto riguarda il vino, il testo è stato emendato nel modo seguente:

- **il livello di partecipazione finanziaria dell'Unione è stato elevato fino all'80%** delle spese ammissibili (per tutti i prodotti oggetto del regolamento);
- sono ammessi a beneficiare delle azioni di informazione e di promozione il vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, nonché i vini con indicazione della varietà di uva da vino, **a condizione che i programmi interessino più Stati membri**;
- nelle campagne per un solo Stato membro, il vino può essere aggiunto alla lista **solo se associato con altri prodotti ammissibili agli aiuti Ue**;
- le azioni destinate al mercato interno **si limitano a informare i consumatori sulle indicazioni di consumo responsabile**.

Esame presso il Senato

La 9^a Commissione (Agricoltura) del Senato ha avviato l'esame della proposta il 22 gennaio 2014 ed ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, una risoluzione favorevole ([Doc. XVIII, n. 44](#)).

Formulazione del testo

Il provvedimento manca di una norma di abrogazione espressa delle fonti che attualmente regolano il settore.